

OGGETTO: D.LGS.116/2020, NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIFIUTI

E' entrato in vigore in data 26 settembre 2020 il Decreto legislativo 116/2020 che, in attuazione a due delle quattro direttive europee (precisamente le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE) contenute nel pacchetto relativo all'economia circolare, detta nuove disposizioni in tema di rifiuti.

Il nuovo Decreto modifica sensibilmente la parte quarta del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e per certi versi rivoluziona il settore della gestione dei rifiuti in un'ottica legata appunto ai principi dell'economia circolare. A tal fine, tuttavia, sono previsti nei prossimi mesi appositi decreti ministeriali ed interministeriali.

Nell'immediato, invece, il nuovo testo apporta alcune modifiche alla gestione dei rifiuti da parte delle imprese che li producono o li gestiscono. Si elencano di seguito le questioni al momento ritenute più rilevanti.

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

A partire dal 1 gennaio 2021 i rifiuti speciali assimilati agli urbani diventeranno semplicemente urbani se "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici", quando indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del Decreto. Tale assimilazione deriva dall'incrocio tra 15 tipologie di rifiuti con 29 categorie di attività che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione: nella sostanza tale trattamento dovrebbe essere il medesimo su tutto il territorio nazionale ma, ai fini del calcolo della tariffa per le imprese, andrà coordinato con i vari Regolamenti Comunali.

L'elenco di attività è quantomai ampio poiché il Decreto prevede che le «attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe». Quindi, le categorie potranno essere ben più di 29, rimanendo escluse espressamente solo le «attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 Codice civile». Occorre specificare che, ai sensi del nuovo Decreto, le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico (previa dimostrazione di averli avviati a recupero), con conseguente esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Ovviamente anche per questo aspetto occorrerà attendere il coordinamento con i Regolamenti Comunali.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

Il nuovo articolo 188-bis istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti fatto di procedure e strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale, collocato presso il Ministero dell'Ambiente e gestito con il supporto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I dati del

registro saranno condivisi con Ispra per l'inserimento nel catasto nazionale. Un decreto interministeriale disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche al fine di consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto. **Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto le imprese continueranno comunque ad utilizzare i documenti attualmente in uso (registri di carico e scarico e formulari).**

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

L'articolo 190 del Codice dell'Ambiente (Registro cronologico di carico e scarico) viene sostituito integralmente. La modifica, in alcuni casi, ripropone in maniera più chiara disposizioni già esistenti, mentre in altri introduce nuove disposizioni in accordo con la Direttiva.

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti precedentemente obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, con l'unica differenza rispetto al passato dell'esclusione da tale obbligo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Viene inoltre previsto che i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi (quindi con quantità raddoppiate rispetto alla norma precedentemente vigente), in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto. I centri di raccolta sono esclusi dall'obbligo solo per i rifiuti non pericolosi, ma per i pericolosi la registrazione carico e scarico può essere effettuata contestualmente all'uscita dei rifiuti dal centro e in cumulativa per ogni Codice CER.

Infine il periodo di conservazione del registro di carico e scarico scende da 5 a 3 anni.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario *attualmente* mantiene il suo impianto, ovvero il formato, le quattro copie e il relativo giro tra produttore / detentore, trasportatore e smaltitore. **La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dalla Pec purché lo smaltitore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore.**

Il nuovo Decreto prevede inoltre che, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, sia possibile procedere all'acquisizione dello stesso attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Visto che, ad oggi, i suddetti portali non sono ancora operativi, il testo prevede che si proceda con la classica modalità di vidimazione.

Come per il registro di carico e scarico, il periodo di conservazione del formulario scende da 5 a 3 anni.

GESTIONE E RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI

La cernita dei materiali rientra le operazioni di gestione e pertanto è soggetta ad autorizzazione. Il deposito temporaneo, invece, diventa «deposito temporaneo prima della raccolta» ma le condizioni non mutano e il relativo raggruppamento non deve essere autorizzato.

Per il settore del commercio si prevede l'istituzione di sistemi collettivi di recupero che, una volta operativi, consentiranno di effettuare il deposito dei rifiuti presso i vari punti vendita. Per i rifiuti da costruzione e demolizione, invece, questo è possibile da subito presso le rivendite di materiali edili, a prescindere dall'istituzione di sistemi collettivi. Ovviamente su questi aspetti saranno necessari ulteriori chiarimenti, per evitare difformità applicative.

RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E PULIZIA

I rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Invece, nel caso di manutenzione delle infrastrutture, la movimentazione del materiale tolto d'opera per la valutazione tecnica di quanto riutilizzabile, è accompagnata non dal formulario ma dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, il numero di colli o stima di peso o volume ed il luogo di destino.

Il testo completo del D.Lgs. 116/2020 è consultabile ai link di seguito:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/SG>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it